

Dipartimento Tutela Ambientale

ROMA CAPITALE **XEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE**

27 OTT 2016

N. ACA.

Dipartimento Tutela Ambientale

20 OTT. 2016

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 11. 88 - de270TT.2016

LA SINDACA

Oggetto:

Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico: limitazione della circolazione veicolare all'interno della Z.T.L. Anello Ferroviario.



VISTO L'ASSESSORA

ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DOT SSA PAODA MURARO



Premesso che:

con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente:

il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato nel S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010:

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 242 del 19/07/2011, sono stati approvati una serie di provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico di tipo sia permanenti che programmati nonché il Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali;

considerato che già il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali, aree successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21 del 16/04/2015);

la deliberazione di G.C. n. 242/2011 prevede l'adozione, a partire dal 1 novembre 2012, del provvedimento inerente l'estensione del divieto permanente di accesso e circolazione, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", ai seguenti veicoli a motore endotermico: autoveicoli alimentati a benzina "Euro 1". autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 2", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi "Euro 1";

nelle more dell'aggiornamento, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, della segnaletica stradale, posta al confine dell'Anello Ferroviario, aggiornamento subordinato anche alla ridefinizione dei confini della zona Anello Ferroviario nell'ambito dell'allora approvando Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, si dava applicazione a quanto disposto nella succitata Deliberazione di G.C. n. 242/2011 con l'Ordinanza sindacale n. 240 del 25/10/2012:

successivamente, è stata data continuità al suddetto provvedimento di natura permanente, così come stabilito dalla summenzionata D.G.C. n. 242/2011, con le Ordinanze sindacali n. 243 del 31 ottobre 2013, n. 46 del 28 marzo 2014, n. 62 del 26 marzo 2015 e n. 63 del 25 marzo 2016 in attuazione agli indirizzi dettati dalla Giunta Capitolina con rispettive Memorie, nelle more del suddetto adeguamento della segnaletica stradale;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) nell'ambito del quale, ai paragrafi 8.7 e 8.7bis del Piano, sono stati individuati degli interventi per la qualità dell'aria da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia Verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal succitato Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria secondo uno specifico cronoprogramma;

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stato modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già esistente (includendo il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti, così come specificato nell'allegato C della stessa deliberazione);

è necessario, pertanto, da parte del Dipartimento Mobilità, incaricato con DCS 4/2015, provvedere alla predisposizione e all'aggiornamento della segnaletica stradale posta lungo i confini rispettivamente della Z.T.L. "Fascia verde" e della Z.T.L. "Anello ferroviario";

nelle more della predisposizione della segnaletica da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti, è stata data applicazione mediante Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 dell' 11/12/2015 ai provvedimenti stabiliti dalla sopracitata D.C.S. 4/2015, per la Fascia Verde, mentre per l'Anello Ferroviario occorre rinnovare, sempre mediante Ordinanza, i provvedimenti previsti dalla DGC 242/2011 già applicati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 25/03/2016 vigente fino al 31/10/2016:

è necessario, peraltro, per le misure permanenti nell'ambito della ZTL "Anello Ferroviario" attualmente in vigore, provvedere nel prossimo futuro a sostituire con un unico atto le deliberazioni di Giunta Comunale, che si sono progressivamente stratificate nel corso degli anni, contemplando anche le eventuali misure previste nel nuovo PGTU;

la formulazione di un atto unico consentirà di apportare, oltre ad una semplificazione, anche una armonizzazione ed omogeneizzazione tra i diversi provvedimenti consolidatisi nel tempo, superando le difformità che apportano difficoltà interpretative e, conseguentemente, garantendo una maggiore chiarezza ed efficacia della comunicazione, accrescendo la consapevolezza e l'osservanza da parte della cittadinanza;

considerato che nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

constatato che per il materiale particolato (PM10) si registra ancora un numero di superamenti (riferito all'anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti e, per il biossido di azoto (NO₂), il superamento del limite riferito alla media annuale, previsto dalle stesse normative;

dall'aggiornamento dei dati, riferito al 31 dicembre 2015, è stato registrato per il PM10 un numero di superamenti del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti nell'anno civile e, per il NO₂, il superamento del valore limite della media annuale;

la Regione Lazio ha comunicato, con nota prot. n. 380955 del 14 luglio 2015, la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, per i superamenti dei valori limite del NO₂, registrati nel territorio italiano tra il 2010 ed il 2012, in diverse zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui Roma, ed anche per la mancata attuazione di misure appropriate tali da garantire la conformità ai valori limite di NO₂;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni:

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349:

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 217 del 18/05/2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 536 del 15 settembre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 12/04/2010 e s.m.i.;

Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15/10/2014;

Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale nn. 790/2001; 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27/11/2015;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 dell' 11/12/2015;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 25/03/2016;

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali" nonché della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27/11/2015 inerente "Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) all'interno della zona "Fascia Verde" per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) "Fascia Verde" e modifica del perimetro della Z.T.L. "Anello Ferroviario."";

ORDINA

DAL 1° NOVEMBRE 2016 al 31 OTTOBRE 2017,

FERMO RESTANDO quanto disciplinato in termini di CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DI CUI alle D.G.C. nn. 790/2001 - 797/2002 - 615/2006 - 185/2007 - 562/2007 (autoveicoli benzina Euro 0; autoveicoli diesel Euro 0 - 1; ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote 2 e 4 tempi Euro 0),

il divieto di accesso e circolazione all'interno della "ZTL ANELLO FERROVIARIO" (definita nell'Allegato I), dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali) alle seguenti tipologie di veicoli:

ciclomotori e motoveicoli **"EURO 1",** a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero <u>non conformi</u>, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate le seguenti categorie:

- veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
- 2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua,

luce, gas telefono ed impianti per la regolazione del traffico;

- 3. veicoli alimentati a metano e a GPL;
- 4. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
- 5. trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;
- 6. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- 7. trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

LA SINDACA VIRGINIA RAGGI

ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La **Z.T.L.** "**Anello Ferroviario**" (definita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e successivamente modificata con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.C. n. 4 del 27/11/2015) comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino - Circonvallazione Clodia - Piazzale Clodio -Circonvallazione Clodia – Circonvallazione Trionfale – Piazzale degli Eroi – Via Cipro – Via M. Bragadin – Via Angelo Emo – Via Anastasio II – Piazza Pio XI – Via Satolli – Via F. Bernardini – Via Leone XIII - Via Piccolomini - Via di Villa Betania - Via Aurelia Antica - Via Leone XIII -Piazzetta del Bel Respiro – Via O. Gasparri – Circonvallazione Gianicolense – Piazza San Giovanni di Dio - Circonvallazione Gianicolense - Largo Ravizza - Circonvallazione Gianicolense - Piazzale Dunant - Circonvallazione Gianicolense - Piazza F. Biondo - Via degli Orti di Cesare - Via E. Rolli - Via Stradivari - Ponte Testaccio - Largo G.B. Marzi - Via A. Manuzio - Via B. Franklin - Via Galvani - Largo M. Gelsomini - Via Marmorata - Piazzale Porta San Paolo - Piazzale Ostiense - Viale Marco Polo - Via Roncinotto - Via Beccari - Via Cristoforo Colombo - Viale di Porta Ardeatina - Viale Delle Mura Latine (tratto) - Via Talamone Via Latina (tratto) - Piazza Galeria - Via Acaia - Piazza Armenia - Via Britannia - Piazza Tuscolo - Via di Magna Grecia (tratto) - Via Gabi - Via Cerveteri - Piazza Re di Roma - Via Aosta - Via Monza - Via Nola - Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) - Sopraelevata - Largo S. Passamonti - Circonvallazione Tiburtina - Piazzale della Stazione Tiburtina - Circonvallazione Nomentana - Via Tembien - Viale Etiopia - Piazza Addis Abeba - Viale Etiopia - Piazza Gondar - Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) - Circonvallazione Salaria - Via Salaria (tratto Circonvallazione Salaria Via Catalani) - Prato della Signora (Via Catalani, Rampa uscita direzione Largo Vessella, Via Fioravanti e Via Prato della Signora si intendono incluse nella ZTL) – Via del Foro Italico (tratto) – Strada golenale di collegamento tra Via Bajardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) Viale di Tor di Quinto (tratto) - Via Capoprati -Piazzale Maresciallo Giardino.